



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale Completo "G. Galilei"
Via Trento e Trieste - 21049 Tradate
tel. 0331/842151 – 860455 -fax:0331/844705
C.F.:80014780128 – sito web: icgalileitradate.gov.it
vaic814007@istruzione.it - vaic814007@pec.istruzione.it
Sezione ospedaliera -Presidio Ospedaliero di Tradate



Circ. n. 152

Tradate, 06 febbraio 2022

Ai genitori
Al personale
I.C. Galilei

Oggetto: nuove regole di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-Cov-2 nelle scuole in vigore dal 7.02.2022 – DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

Si comunica che il D.L. n. 5/2022 ha introdotto nuove regole per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-COV-2; dette disposizioni saranno in vigore dal 7.02.2022.

Per la scuola dell'Infanzia il D.L. prevede:

1) Fino a quattro casi di positività nella classe

L'attività didattica proseguirà in presenza; utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) Cinque o più casi di positività nella classe

Sospensione delle attività per una durata di cinque giorni.

Per la scuola primaria il D.L. prevede:

1) Fino a quattro casi di positività nella classe

L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) Cinque o più casi di positività nella classe

- a) Alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo.
Per questi alunni l'attività didattica proseguirà in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dai soggetti a ciò delegati mediante l'applicazione mobile VERIFICAC19, che è tecnicamente adeguata allo scopo.
- b) Alunni che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.
Per questi alunni l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto

confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

c) Alunni che non si trovino nei casi a) e b).

Per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Per la scuola secondaria di primo grado il D.L. prevede quanto segue.

1) Un caso di positività nella classe

L'attività didattica proseguirà in presenza; per gli alunni e i docenti è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) Due o più casi di positività nella classe

a) Alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo.

Per questi alunni l'attività didattica proseguirà in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dai soggetti a ciò delegati mediante l'applicazione mobile VERIFICAC19, che è tecnicamente adeguata allo scopo.

b) Alunni che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Per questi alunni l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

c) Alunni che non si trovino nei casi a) e b).

Per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Misure sanitarie

Agli alunni della classe di cui ai punti a) e b) si applica il regime sanitario di autosorveglianza.¹

Agli alunni della classe di cui al punto c), per i quali non è applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati autorizzati.

Gli alunni positivi sono riammessi mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (non occorre certificazione medica).

In merito alla ripresa in presenza delle attività didattiche per le classi collocate precedentemente in quarantena a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, si ritiene che debbano essere rispettati i tempi previsti dai medesimi provvedimenti, salvo successiva rettifica da parte del competente Dipartimento di Prevenzione.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

L'Istituto provvederà tempestivamente alla fornitura delle mascherine FFP2.

¹Il regime sanitario dell'autosorveglianza è regolato dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020: "La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto."

Adele Olgiati
Dirigente Scolastico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93